



Camera di Commercio di Perugia

**GUIDA ALLA BOLLATURA
E VIDIMAZIONE
DEI LIBRI E DEI REGISTRI**

AGGIORNATO AL 25/05/2016

A cura della U.O.S. R. I.-D.I.-Rilascio Prodotti
della Camera di Commercio di Perugia



INDICE

1. COMPETENZA TERRITORIALE	3
2. COME SI PRESENTANO I LIBRI DA BOLLARE	3
3. MODULISTICA.....	4
4. CASI IN CUI NON SI PROCEDE ALLA VIDIMAZIONE/BOLLATURA DEI LIBRI	5
5. DIRITTI DI SEGRETERIA.....	6
6. TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA.....	6
7. IMPOSTA DI BOLLO	9
8. VIDIMAZIONE OBBLIGATORIA (presso registro imprese o notaio)	12
9. VIDIMAZIONE FACOLTATIVA (presso registro imprese o notaio)	14
10. VIDIMAZIONE/BOLLATURA DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI	16
11. CASI PARTICOLARI	17
TABELLE RIASSUNTIVA GENERALE	20
TABELLE DELLE ESENZIONI	21



1. COMPETENZA TERRITORIALE

Competente alla bollatura è la Camera di Commercio nella cui provincia è ubicata la sede legale del richiedente, anche se non iscritto nel Registro delle Imprese.

Per le **imprese plurilocalizzate**, è competente l'ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è iscritta la sede principale, e, per la bollatura dei libri relativi alle sedi secondarie, anche l'ufficio ove è ubicata la sede secondaria.

Per le imprese con **sede legale fuori provincia** è possibile vidimare i registri di carico e scarico rifiuti ed i formulari di identificazione trasporto rifiuti solo relativamente alle unità locali ubicate in provincia di Perugia, ma non registri e formulari relativi alla sede.

Per quanto riguarda la bollatura del Formulario di identificazione trasporto rifiuti, la vidimazione può essere richiesta anche agli uffici delle Agenzie delle Entrate competenti per territorio (art. 193 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Per la bollatura di libri di **società non ancora iscritte** nel Registro delle Imprese va presentata copia della dichiarazione del notaio attestante la data di costituzione della società e l'ubicazione della sede legale.

Per quanto riguarda i **soggetti non iscrivibili** al Registro Imprese o al REA (es.: enti pubblici, U.S.L., fondazioni, liberi professionisti, associazioni senza scopo di lucro non iscritte al Registro Imprese/REA), possono richiedere la vidimazione di registri e libri contabili presentando la fotocopia del numero di attribuzione di partita IVA/codice fiscale, al fine della verifica della competenza territoriale.

Luogo e orari:

I libri devono essere presentati allo sportello del Registro Imprese della sede di Perugia, Via Cacciatori delle Alpi n. 42, piano 1S (1° seminterrato) nei seguenti giorni e orari:

il lunedì e il giovedì: dalle ore 09,00 alle ore 12,30.

2. COME SI PRESENTANO I LIBRI DA BOLLARE

Nei libri da vidimare, **A FOGLI MOBILI e A MODULO CONTINUO**, deve essere riportato in **OGNI PAGINA**:

- la denominazione dell'impresa
- il codice fiscale
- il tipo di libro
- il numero di pagina.

Nei libri **RILEGATI** è invece sufficiente intestare la prima pagina o la copertina.

La numerazione va apposta per pagina (*facciata*) o per foglio, o per facciata scrivibile (tabulato), o a facciate contrapposte (giornale mastro).

Le pagine non numerate devono essere annullate o con una riga o con la dicitura “spazio non utilizzabile”.

Per ogni tipo di libro che contenga pagine con fogli autocopianti ovvero copie su carta chimica, la numerazione apposta sul primo foglio s'intende valida anche per le copie.

Le marche da bollo e le tasse di concessione governativa (*se pagate con marche*), vanno applicate sull'ultima pagina numerata e intestata del libro da bollare.

Le eventuali esenzioni previste da normative speciali devono essere riportate sull'ultima pagina del libro a carico dell'utente stesso.

Il Libro deve essere accompagnato dal **Modello L2** compilato in tutte le sue parti. **La mancanza del modello compilato correttamente e di tutta la documentazione richiesta, non permetterà di accettare la domanda di vidimazione.**

3. MODULISTICA

4.1 MODELLO L1

L'art. 7 comma 5 del D.P.R. 581/1995 prevedeva l'obbligo per i Notai di comunicare l'effettuata numerazione e bollatura dei libri (giornale e inventari) e scritture contabili obbligatori da loro eseguita attraverso la compilazione e trasmissione del modello L1.

In seguito all'entrata in vigore della Legge 383/2001, con decorrenza dal 25 ottobre 2001, tutte le bollature eseguite dai Notai relativamente al libro giornale e al libro degli inventari, non essendo più obbligatorie, non devono più essere obbligatoriamente comunicate all'ufficio del Registro delle Imprese, non essendo più tenuto al controllo della numerazione progressiva ai sensi del citato art. 7 comma 5 del D.P.R. 581/95.

Per gli altri libri continua a permanere l'esonero della comunicazione. Se presentato facoltativamente il modulo sarà in ogni caso accolto.

4.2 MODELLO L2

È il modello che deve essere utilizzato da tutte le imprese e dagli altri soggetti per i quali l'Ufficio Registro delle Imprese è tenuto alla bollatura dei libri, registri o scritture in base a disposizioni di legge o di regolamento.

Può essere presentato anche da un incaricato dell'impresa e può essere utilizzato per richiedere la bollatura di più libri riferiti alla medesima impresa.

Sul modello occorre necessariamente indicare il numero telefonico ed e-mail del richiedente per agevolare i contatti con l'Ufficio.

Il modello L2 è reperibile agli sportelli del Registro Imprese o scaricabile dal sito internet www.pg.camcom.gov.it.

4. CASI IN CUI NON SI PROCEDE ALLA VIDIMAZIONE/BOLLATURA DEI LIBRI

L'Ufficio non procederà alla vidimazione/bollatura di libri, registri e scritture contabili quando:

- a) Non vi è competenza territoriale;
- b) La competenza alla bollatura/vidimazione è di altro Ente;
- c) Non sono predisposti secondo le modalità prescritte al punto 2;
- d) Sono già posti in uso dall'impresa prima della richiesta di vidimazione;
- e) I fogli si presentano con la numerazione cancellata o modificata;
- f) Sono privi del pagamento dei diritti di segreteria, dell'imposta di bollo e delle tasse di concessione governativa (quando dovuti).

I libri sezionali del libro giornale o del libro inventari hanno una numerazione distinta e progressiva, con l'indicazione dell'anno e della tipologia di "sezionale" su tutte le pagine.

I libri giornali multiaziendali devono essere corredati di un elenco delle imprese per le quali si richiede la bollatura e dei relativi pagamenti delle tasse di concessione governativa, a seconda della loro natura giuridica.

All'atto della presentazione dei libri per la vidimazione, **l'Ufficio rilascia una ricevuta di presentazione.**

I libri vidimati possono essere ritirati di regola (salvo motivate e documentate richieste di urgenza, e compatibilmente al carico di lavoro dell'Ufficio) **dopo 15 giorni** dalla presentazione esibendo la ricevuta di presentazione.

Si precisa che **i libri vidimati verranno restituiti solo dietro esibizione della relativa ricevuta di presentazione.**

La bollatura/vidimazione è soggetta al pagamento di:

- diritti di segreteria,
- imposta di bollo
- tassa di concessione governativa



5. DIRITTI DI SEGRETERIA

I diritti di segreteria ammontano a € **25,00** per ogni libro o registro, indipendentemente dal numero delle pagine (*D.M. 17 luglio 2012, Tabella A, punto 6.1*).

Per il registro tenuto dal commissario liquidatore delle società cooperative, enti o consorzi cooperativi in liquidazione coatta amministrativa ovvero in scioglimento per atto dell'autorità, di cui all'art. 1, c. 2, della L. 400/75, il diritto di segreteria ammonta invece a €**10,00** (*D.M. 17 luglio 2012, Tabella A, punto 6.3*).

Il versamento può essere effettuato allo sportello, per contanti o tramite P.O.S., oppure con bollettino di conto corrente postale, sul c/c n. 134064 intestato alla Camera di Commercio di Perugia, indicando nella causale: "*diritti di segreteria - bollatura libri*". Al modello L2 occorre allegare il tagliando di attestazione del versamento.

La vidimazione dei formulari dei rifiuti trasportati è **gratuita** e non è soggetta a diritti di segreteria (*art. 193, c. 6, lett. b), D.Lgs. 152/06*).

6. TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

6.1 TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA: REGIME FORFETTARIO

regime valido per i seguenti soggetti:

Società di capitali (s.p.a, s.a.p.a., s.r.l.), società consortili a r.l. e per azioni, sedi secondarie di società estere, aziende speciali e consorzi fra enti locali di cui al D.Lgs. 267/2000, enti pubblici economici

Per le sole società di capitali di cui al Libro V, Titolo V, Capi V-VI-VII-XI, del Codice Civile, la tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura di libri e registri è **dovuta annualmente in misura forfettaria**, a prescindere dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine (*art. 23, nota 3, D.P.R. 641/72*).

Per il primo anno di inizio attività, il versamento va effettuato, (*prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA con il modello AA7/9, su cui ne vanno riportati gli estremi*), con bollettino di conto corrente postale sul c/c 6007 intestato a: Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, causale: bollatura e numerazione libri sociali. L'attestazione (*o la sua copia, per le vidimazioni successive alla prima*) va allegata al modello L2.

Per gli anni successivi, invece, il versamento va effettuato entro il termine di pagamento dell'IVA dovuta per l'anno precedente (*attualmente il 16 marzo di ogni anno*), utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, compilato alla sezione Erario, codice tributo "7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali", indicando, oltre all'importo, l'anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.

L'importo della tassa annuale di concessione governativa è in relazione all'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione al 1° gennaio dell'anno per cui si effettua il versamento.

La tassa annuale già versata non è nuovamente dovuta in caso di trasferimento della sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Gli importi della tassa sono:

- € 309,87, se il capitale sociale o il fondo di dotazione è pari o inferiore a €516.456,90;
- € 516,46, se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a €516.456,90.

Poiché l'importo della tassa dipende dall'ammontare del capitale sociale al 1° gennaio, eventuali aumenti o riduzioni di queste poste, deliberati successivamente al 1° gennaio, non incidono sull'importo della tassa dovuto per l'anno in corso, bensì sull'importo della tassa dovuta per l'anno successivo.

La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'Iva dovuta per l'anno precedente, e quindi entro il 16 marzo.

Al modello L2 deve essere sempre allegata la copia del modello F24 attestante l'avvenuto pagamento.

È possibile vidimare registri anche prima del 16 marzo, senza esibizione del versamento. Infatti la Ris. 20.11.2000 n. 170/E ha chiarito che i pubblici ufficiali sono autorizzati a provvedere alla numerazione, ed eventuale bollatura, dei libri e dei registri delle società di capitali, senza richiedere l'esibizione della ricevuta di pagamento della tassa forfettaria di concessione governativa, se tali libri e registri vengono presentati prima che sia decorso il termine del 16 marzo.

6.2 TARDATO VERSAMENTO DELLA TASSA FORFETTARIA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

Il ritardato versamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa da parte delle società di capitali comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa.

Trattandosi di violazione in materia fiscale, per conoscere l'importo della sanzione e la modalità di pagamento della stessa è necessario rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate.

Al modello L2 dovrà comunque essere allegata copia del versamento forfettario e copia dell'avvenuto pagamento delle sanzioni.

Qualora non venisse allegata la prova del pagamento della sanzione, l'Ufficio provvede ad effettuare la segnalazione presso l'Ente competente per gli ulteriori e conseguenti provvedimenti.



6.3 TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA: REGIME ORDINARIO

regime valido per i seguenti soggetti:

società cooperative, consorzi ex 2612 c.c., reti soggetto, imprese individuali, società di persone, società semplici, associazioni e fondazioni (“non onlus” ai sensi del D.Lgs. n. 460/97), mutue assicuratrici, G.E.I.E, liberi professionisti, altri enti e soggetti non iscritti.

Il versamento ammonta ad **€ 67,00 per ogni registro, ogni 500 pagine o frazione** (art. 23, D.P.R. 641/72).

Può essere effettuato sul c/c postale 6007, intestato a: Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, causale: bollatura e vidimazione libri sociali; ovvero tramite modello F23, codice tributo 711T; oppure con applicazione di apposite marche di concessione governativa.

Se il versamento viene effettuato tramite c/c postale, l’attestazione va allegata al modello L2.

Se il versamento viene effettuato con le marche di concessione governativa, esse vanno applicate sull’ultima pagina numerata del libro da bollare.

Se il versamento viene invece effettuato con modello F23, una copia dello stesso va allegata al modello L2.

6.4 ESENZIONE DALLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

N.B. Gli utenti che beneficiano dell’esonazione dalla tassa di CC.GG. sono tenuti ad indicare sull’ultima pagina del libro ed in calce al modello L2 i termini di esenzione ed allegare eventuale idonea documentazione quando richiesto.

- Sono esenti dalla tassa di concessione governativa **le Associazioni e Fondazioni di volontariato, le Cooperative sociali e le O.N.L.U.S.** in genere (art. 18, D.Lgs. 460/97). Queste dovranno indicare: “Esente da tassa CC.GG. ai sensi art. 18 del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460”.
- Sono esenti dalla tassa di concessione governativa anche le **Società ed Associazioni sportive dilettantistiche**, purchè risultino iscritte nell’apposito registro on-line sul sito del CONI (www.coni.it), (art. 13 bis del D.P.R. 641/1972 modificato dall'art. 90 punto 7 della L.289/2002). Queste dovranno indicare: “Esente da tassa CC.GG. ai sensi art. 13-bis DPR 641/1972”.



- Sono inoltre esenti il **formulario per i rifiuti trasportati** (*art. 193, c. 6, lett. b), D.Lgs. 152/06*) ed il **registro di carico/scarico rifiuti** (*Ris. Agenzia Entrate n. 159 del 11.11.2005*).
- È da ritenersi esente anche il **registro tenuto dal commissario liquidatore** delle società cooperative, enti o consorzi cooperativi in liquidazione coatta amministrativa ovvero in scioglimento per atto dell'autorità (*art. 23, nota 1, D.P.R. 641/72*), in quanto la vidimazione è effettuata in forma semplificata e non nei modi di cui all'art. 2215 c.c..
- L'esenzione, infine, è generalmente prevista **per tutti i libri e registri la cui tenuta sia prescritta soltanto da leggi tributarie** (registri IVA e registri fiscali in genere) (*art. 23, nota 1, D.P.R. 641/72*).
- Le **cooperative edilizie beneficiano della riduzione ad un quarto** della tassa di concessione governativa (*art. 147, c. 2, lett. f), R.D. 1165/38*), che ammonta, quindi, ad **€ 16,75** per libro o registro, ogni 500 pagine o frazione.

7. IMPOSTA DI BOLLO

7.1 IMPORTO

A) per i SOGGETTI ASSOGGETTATI AL REGIME ORDINARIO DELLA TASSA CC.GG.
ovvero:

società cooperative, consorzi ex 2612 c.c., reti soggetto, imprese individuali, società di persone, società semplici, associazioni e fondazioni ("non onlus" ai sensi del D.Lgs. n. 460/97), mutue assicuratrici, G.E.I.E, liberi professionisti, altri enti e soggetti non iscritti:

- Per libro giornale e libro inventari:
€ 32,00 ogni 100 pagine o frazione (*nota 2-bis all'art. 16, Tariffa, parte I, D.P.R. 642/72, come modificata dall'art. 7-bis, c. 3, D.L. 43/13*)
- Per libri diversi dal libro giornale e inventari:
€ 16,00 ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine (*art. 16, lett. a), Tariffa, parte I, D.P.R. 642/72, come modificato dall'art. 7-bis, c. 3, D.L. 43/13*).

(Per pagina si intende una facciata, qualunque sia il numero di linee, e per quelli formati mediante l'impiego di tabulati meccanografici, ogni facciata utilizzabile).

B) per i SOGGETTI ASSOGGETTATI AL REGIME FORFETTARIO DELLA TASSA CC.GG.
ovvero:

Società di capitali (s.p.a, s.a.p.a., s.r.l.), società consortili a r.l. e per azioni, sedi secondarie di società estere, aziende speciali e consorzi fra enti locali di cui al D.Lgs. 267/2000, enti pubblici economici:

- € 16,00 ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine, a prescindere dal tipo di libro
(art. 16, lett. a), Tariffa, parte I, D.P.R. 642/72, come modificato dall'art. 7-bis, c. 3, D.L. 43/13.

7.2 INTEGRAZIONE DEI VALORI

In materia di imposta di bollo, per i libri ed i registri vige il principio dell'integrazione dei valori, in forza del quale, in caso di aumento dell'imposta, i libri ed i registri già bollati che all'entrata in vigore dei nuovi importi si trovino interamente in bianco, privi cioè di qualsiasi scritturazione, dovranno, prima dell'uso, essere integrati, sino a concorrenza della nuova misura dell'imposta, mediante applicazione di marche da bollo (art. 41 D.P.R. 642/72).

7.3 MODALITÀ DI VERSAMENTO

Le marche da bollo devono essere applicate sull'ultima pagina numerata del libro da bollare, verranno poi annullate dall'ufficio.

Il pagamento dell'imposta di bollo, in alternativa, può essere effettuato tramite modello F23, codice tributo 458T. In tal caso andrà allegato al modello L2 il modello F23 quietanzato dalla banca o dall'ufficio postale, e gli estremi del pagamento dovranno essere riportati sull'ultima pagina numerata del libro da bollare.

7.4 ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO

Gli utenti che beneficiano dell'esenzione dall'Imposta di bollo, sono tenuti ad indicare sull'ultima pagina del libro ed in calce al modello L2 i termini di esenzione ed allegare eventuale idonea documentazione quando richiesto.

L'esenzione totale dall'imposta di bollo si applica per:

- **I formulari dei rifiuti trasportati** (art. 193, c. 6, lett. b), D.Lgs. 152/06).
- **I registri di carico/scarico rifiuti** (Ris. Agenzia Entrate n. 159 del 11.11.2005).
- **I repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie** (registri IVA e registri fiscali in genere) (art. 5, c. 3, Allegato B, D.P.R. 642/72).
- **Il registro tenuto dal commissario liquidatore** delle società cooperative, enti o consorzi cooperativi in liquidazione coatta amministrativa ovvero in scioglimento per

atto dell'autorità (art. 16, lett. a), Tariffa, parte I, D.P.R. 642/72), in quanto la vidimazione è effettuata in forma semplificata e non nei modi di cui all'art. 2215 c.c.

- **Le Cooperative edilizie** iscritte nel registro prefettizio (art. 66, comma 6 bis e 6 ter, D.L. 331/1993). In calce al libro deve essere riportata la dicitura; “Esente da imposta di bollo ai sensi art. 66 D.L. 331/1993 conv. in L. n. 427 del 29/10/1993”.
- **Le Cooperative sociali e le O.N.L.U.S. in genere** (art. 17, D.Lgs. 460/97). Tali enti in calce al libro devono indicare “Esente da imposta di bollo ai sensi art. 17 D.Lgs. n. 460 del 4/12/1997”.
Ai fini dell'esenzione del bollo occorre allegare al modello L2 una dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal legale rappresentante, unitamente a copia di un suo documento di identità in corso di validità, in cui dichiarare per quali motivi la sua organizzazione rientra tra i soggetti a regime fiscale agevolato pertanto:
 - per le **Onlus**, allegare copia della comunicazione inviata dall'Ag. delle Entrate – Direzione Regionale dell'Umbria- a conferma **dell'iscrizione nell'Anagrafe Unica delle Onlus**;
 - per gli **Organismi di volontariato (associazioni e fondazioni di volontariato)** produrre copia della lettera di **iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni del Volontariato**;
 - per le **cooperative sociali** e dei loro consorzi, la qualifica di ONLUS è verificabile d'ufficio tramite la visura camerale se nella denominazione è riportata la dicitura “cooperativa sociale”.
- **Le Federazioni sportive e gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI** ed iscritti nell'apposito registro telematico sul sito dello stesso Comitato (n. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al D.P.R. 642/1972 modificato dall'art. 90 punto 6 della L. 289/2002). In calce al libro/registro va riportata la dicitura: “Esente da imposta di bollo ai sensi art. 27 bis D.P.R. 26/10/72 n. 642”.
Ai fini dell'esenzione è necessario produrre copia del certificato del CONI che attesta l'iscrizione nell'apposito Registro nazionale delle società e associazioni sportive dilettantistiche o autocertificare gli estremi di iscrizione.

8. VIDIMAZIONE OBBLIGATORIA PRESSO REGISTRO IMPRESE O NOTAIO

8.1 VIDIMAZIONE OBBLIGATORIA PREVISTA DA CODICE CIVILE

Ex ART. 2421 C.C. (per S.P.A. e SOC. COOPERATIVE ex art. 2519)

- Libro dei soci;
- Libro delle obbligazioni;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo (*se esiste*);
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti (*se sono state emesse obbligazioni*);
- Libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2447-sexies c.c. (*se emessi*).

Ex ART. 2478 C.C. (per S.R.L.)

- Libro delle decisioni dei soci;
- Libro delle decisioni degli amministratori;
- Libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore di cui all'art. 2477 c.c. (*se esiste*).

N.B. poiché dal 2009 per le Srl il Libro soci è stato abrogato (art.16, Legge 2/09 - Legge di conversione del DL 185/08), quest'ultimo NON VIENE VIDIMATO dall'Ufficio e se presentato allo sportello viene restituito.

8.2 VIDIMAZIONE OBBLIGATORIA PREVISTA DA LEGGI SPECIALI

L'ufficio Registro Imprese effettua la bollatura dei libri previsti da leggi speciali la cui competenza sia ad esso espressamente attribuita.

L'elencazione seguente non è esaustiva. In presenza di libri diversi da quelli elencati, dovrà essere fornito il riferimento di legge che stabilisca l'obbligatorietà della bollatura da parte dell'ufficio Registro Imprese.

- FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI TRASPORTATI (art. 193, c. 6, lett. b), D.Lgs. 152/06) - *esente da bollo, tassa CC.GG. e diritti di segreteria*;
- REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI (art. 190, D.Lgs. 152/06 - Ris. Agenzia Entrate n. 159 del 11.11.2005) - *sono dovuti i soli diritti di segreteria di € 25,00*;



- REGISTRO DI CONTABILITÀ DEI LAVORI PUBBLICI (art. 211, D.P.R. 207/10). Nel registro devono essere indicati sia la ditta committente sia l'impresa esecutrice dei lavori. Tale libro può essere presentato per la vidimazione dalla ditta esecutrice dei lavori o dalla ditta committente. Tale registro è soggetto al *pagamento dei diritti di segreteria di € 25,00, alla tassa di CC.GG. ed all'imposta di bollo.*
- REGISTRO DEI PREMI TENUTO DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE (artt. 5 e 7, L. 1216/1961) - *sono dovuti i soli diritti di segreteria di € 25,00;*
- REGISTRO-GIORNALE DEGLI INCARICHI TENUTO DALLE IMPRESE DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (art. 6, L. 264/91), soggetto al *pagamento dei diritti di segreteria di € 25,00, alla tassa di CC.GG. ed all'imposta di bollo;*
- REGISTRO TENUTO DAL COMMISSARIO LIQUIDATORE delle società cooperative, enti o consorzi cooperativi in liquidazione coatta amministrativa ovvero in scioglimento per atto dell'autorità (art. 1, c. 2, L. 400/75 come modificato da L. n. 99/2009) - *sono dovuti i diritti di segreteria di €10,00 (voce 6.3 tab (A) Decr. Dirig. 02/12/09) e la marca da bollo da € 16,00 mentre è esente da TT.CC.GG..* Quanto sopra vale per le procedure liquidatorie delle società cooperative prive del Comitato di sorveglianza; per le procedure con nomina di tale organo, la vidimazione potrà essere effettuata, senza oneri, dal Presidente o da altro componente del Comitato dallo stesso delegato (Circolare MISE n. 5427/2009).
- LIBRO GIORNALE DELLE AUTENTICAZIONI DELLE GIRATE tenuto dagli agenti di cambio e dalle aziende autorizzate a tale operazione (art. 28, R.D. 239/42). Tale registro è soggetto al *pagamento dei diritti di segreteria di € 25,00, alla tassa di CC.GG. ed all'imposta di bollo;*
- REGISTRO OPERAZIONI CAMBI (O LIBRO CAMBIO) tenuto dagli agenti di cambio e dalle aziende autorizzate in cui annotare le operazioni a termine e i riporti su titoli(art.17 della legge N. 1 del 05/01/1956); *sono dovuti i soli diritti di segreteria di € 25,00;*
- LIBRO DEI FIDUCIANTI (art. 15 D.M. 16.1.1995) per le Società fiduciarie;
- LIBRO DEI CONSORZIATI (art. 13, comma 36, D.L. 269/2003 convertito con L. 326/2003) per i Consorzi con attività esterna di garanzia collettiva dei fidi.



9. VIDIMAZIONE FACOLTATIVA PRESSO REGISTRO IMPRESE O NOTAIO

9.1 LIBRI CONTABILI PREVISTI DAL CODICE CIVILE

- Libro giornale;
- Libro sezionale del libro giornale;
- Libro inventari;
- Libro sezionale del libro inventari.

La bollatura facoltativa, prevista all'art. 2218 c.c., è possibile per i libri di cui all'art.2214 c.c., vale a dire per il libro giornale, per il libro degli inventari e per le altre scritture contabili che non siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa.

In particolare, l'obbligo di bollatura per il libro giornale e libro inventari è stato soppresso dall'art. 8 della L. 383/01, a far data dal 25.10.2001. Essi, quindi, devono solo essere numerati progressivamente (art. 2215 c.c.).

La numerazione progressiva deve effettuarsi entro ciascun anno prima dell'utilizzo del libro, con indicazione, pagina per pagina, delle quattro cifre relative all'anno cui esso si riferisce, seguite dalla numerazione vera e propria, a cominciare, ogni anno, dal numero uno (es. 2013/1, 2013/2, etc.). L'anno da indicare è quello cui fa riferimento la contabilità, e non quello della stampa (circ. Agenzia Entrate n. 64/E del 01.08.2002).

Se vengono adottati libri giornale o libri inventari sezionali, i dati in essi riportati debbono essere riepilogati nel libro giornale o inventari generale. Per i libri giornale sezionali (e non per i libri inventari sezionali: circ. M.I.C.A. 3407/C del 9 gennaio 1997) è prevista una numerazione distinta e progressiva. Per essi non è necessaria l'indicazione dell'anno, bensì della tipologia di sezionale in ogni pagina.

Anche se il libro giornale e il libro inventari non vengono presentati allo sportello per la bollatura, devono comunque scontare la dovuta imposta di bollo, ogni 100 pagine o frazione.

Qualora il contribuente eserciti ex art. 2218 c.c. la facoltà di bollare il libro giornale e il libro inventari, la cui numerazione è progressiva per anno, l'anno indicato sul libro dovrà essere quello della vidimazione.

I libri giornali multiaziendali, qualora ne sia richiesta la bollatura, devono essere corredati dall'elenco delle imprese cui si riferiscono e dai relativi pagamenti delle tasse di concessione governativa, a seconda della natura giuridica delle singole imprese.

N.B. Il libro giornale e il libro inventari non regolarmente bollati non costituiscono titolo idoneo per il rilascio di un decreto ingiuntivo (art. 634 c.p.c.) e non possono essere usati come prova in giudizio (art. 2710 c.c.).



9.2 REGISTRI I.V.A. E ALTRI REGISTRI FISCALI E TRIBUTARI

È prevista La bollatura facoltativa per i registri IVA e gli altri **registri tenuti ai fini delle imposte sui redditi**, per i quali la legge 383/2001 ha stabilito la non obbligatorietà della bollatura a decorrere dal 25/10/2001.

La normativa di riferimento è contenuta nel DPR 633/1972, nel DPR 600/1973 e nelle leggi che prevedono ulteriori registri per operazioni specifiche.

Per tali registri, qualora ne sia richiesta la vidimazione, saranno esatti i soli diritti di segreteria (in quanto esenti da TCG e imposta di bollo ai sensi dell'art. 39, comma 1, D.P.R. 633/1972; art. 22 D.P.R. 600/1973; punto 5 tabella – Allegato B – al D.P.R. 642/1972; nota 1, art. 23 tariffa allegata al D.P.R. 641/72 approvata con D.M. 28.12.1995).

Elenco non esaustivo

- _ registro IVA acquisti
- _ registri IVA vendite (fatture emesse)
- _ registro dei corrispettivi
- _ registro dei beni ammortizzabili
- _ registro prima nota cassa
- _ registro unico IVA
- _ registro unico IRPEF
- _ registro riepilogativo
- _ registro corrispettivi per mancato/irregolare funzionamento registratore di cassa
- _ registro fatture in sospeso
- _ registro carico bolle di accompagnamento e/o ricevute fiscali (carico stampati fiscali)
- _ registro IVA multiaziendale
- _ registro IVA vendite CEE
- _ registro IVA acquisti CEE
- _ registro sezionale acquisti intra-comunitari
- _ registro acquisti intra-comunitari di enti non commerciali e agricoltori esonerati
- _ registro trasferimenti intra-comunitari diversi da cessioni e acquisti
- _ registro protocollo dichiarazioni esportatori
- _ registro merci conto deposito
- _ registro merci conto lavorazione
- _ registro merci in visione
- _ registro merci in prova
- _ registro rimanenze merci
- _ registro merci inviate
- _ registro merci ricevute
- _ registro merci in comodato
- _ registro delle dichiarazioni d'intento
- _ registro multiaziendale per centro elaborazione dati



- _ registro carico e scarico per centro elaborazione dati
- _ registro delle somme ricevute in deposito
- _ registro editori
- _ registro di carico registratori fiscali
- _ conti di mastro
- _ conti di magazzino
- _ registro elaborazioni meccanografiche
- _ registro dei campioni gratuiti
- _ registro delle movimentazioni finanziarie
- _ prospetto per contribuenti minimi e minori
- _ registro onorari e spese
- _ registro incassi e pagamenti
- _ registro cronologico
- _ registro dei corrispettivi/acquisti agenzie di viaggio
- _ registri di carico e scarico dei corrispettivi e degli acquisti dei beni usati
- _ registro delle società controllanti e controllate
- _ scritture ausiliarie di magazzino
- _ conti individuali o schede compensi a terzi
- _ corrispondenza e copie fatture
- _ registro delle esportazioni in conto deposito
- _ registro degli acquisti da raccoglitori
- _ registri degli imballaggi non restituiti
- _ registro dei movimenti dei beni nei depositi IVA
- _ registro delle variazioni
- _ giornale di fondo e libretto di dotazione del misuratore fiscale
- _ registro dei codici
- _ registro delle movimentazioni finanziarie

10. BOLLATURA DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI

(elenco non esaustivo)

10.1 BOLLATURA PRESSO L'I.N.A.I.L. O L'I.N.P.S.

- *Registro matricola;*
- *Libro paga;*
- *Registro delle presenze.*

10.2 BOLLATURA PRESSO LA A.S.L.

- *Registro di carico/scarico tenuto dai detentori di presidi sanitari;*

10.3 BOLLATURA PRESSO L'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA (QUESTURA)

- *Registro delle operazioni giornaliere per i commercianti di oggetti e metalli preziosi, cesellatori, orafi;*



- *Registro delle operazioni giornaliere per attività di recupero crediti;*
- *Registro delle operazioni giornaliere per fabbricanti e commercianti di armi, esercenti fabbriche e depositi di esplosivi;*
- *Registro delle operazioni giornaliere tenuto dagli autodemolitori;*
- *Registro delle operazioni giornaliere tenuto dalle agenzie matrimoniali.*

10.4 BOLLATURA PRESSO LO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE (COMUNE)

- *Registro per il commercio dei beni usati, preziosi e antichi;*
- *Registro delle auto in deposito per i venditori di auto usate.*

10.5 BOLLATURA PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE

- *Registro per il personale delle associazioni di volontariato;*
- *Registro degli aderenti alle associazioni di volontariato;*
- *Registro di inquinamento atmosferico.*

10.6 BOLLATURA PRESSO L'UFFICIO TECNICO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

- *Registro di carico e scarico per i titolari di depositi di oli minerali, di stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti in genere;*
- *Registro di carico e scarico per le imprese esercenti il commercio di prodotti petroliferi o di gas di petrolio liquefatti;*
- *Registro di carico e scarico per i titolari di depositi degli spiriti;*
- *Registro di carico e scarico per i fabbricanti e gli importatori di margarina;*
- *Registro di carico e scarico per i fabbricanti di oli di semi.*

11. CASI PARTICOLARI

11.1 SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE E SOCIETÀ FALLITE

Le società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in insolvenza ad esclusione del fallimento) non sono esonerate dal pagamento della tassa annuale forfetaria di concessione governativa, purchè permanga l'obbligo della tenuta di libri numerati e bollati nei modi previsti dal codice civile (v. circolare n. 108/E del 3/5/96).

Le società di capitali dichiarate fallite sono esonerate dal pagamento della tassa annuale, purchè durante la procedura fallimentare non sussista l'obbligo di tenere i libri e registri previsti dal codice civile, ma solo il registro previsto dall'art. 38, co. 1 della legge fallimentare (R.D. 16.3.1942 n. 267 come modificato da D.Lgs. n. 5/2006) preventivamente vidimato senza spese dal almeno un componente del comitato dei creditori .

11.2 SOCIETÀ TRASFORMATE

Nel caso di trasformazione di una società di persone in società di capitali, questa resterà soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa in via ordinaria (€ 67 per ogni registro, ogni 500 pagine o frazione), mentre a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo alla trasformazione sarà soggetta all'applicazione della tassa forfetaria annuale (in riferimento al capitale sociale o fondo di dotazione).

Nel caso di trasformazione di una società di capitali in società di persone, il regime forfetario cessa di operare nell'anno successivo a quello della modifica.

11.3 SOGGETTI NON ISCRIVIBILI AL R.I./R.E.A.

Per quanto riguarda i soggetti non iscrivibili al Registro Imprese o al REA (es.: enti pubblici, U.S.L., fondazioni, liberi professionisti, associazioni senza scopo di lucro non iscritte al Registro Imprese/REA), possono richiedere la vidimazione di registri e libri contabili presentando la fotocopia del numero di attribuzione di partita IVA/codice fiscale, al fine della verifica della competenza territoriale.

Per quanto riguarda i diritti di segreteria e le imposte di bollo e di concessione governativa a tali soggetti si applica il regime delle società di persone e le ditte individuali (ad esclusione di ONLUS, cooperative sociali e associazioni di volontariato le quali sono totalmente esenti da imposta di bollo e tasse di concessione governativa ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 460/1997).

11.4 AZIENDE SPECIALI E CONSORZI TRA ENTI TERRITORIALI

Per quanto riguarda le aziende speciali e i consorzi tra enti territoriali costituiti ai sensi della Legge 142/90 (sostituita dal D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e in osservanza del capo III del D.Lgs. 30/07/1999 n. 286) e tutti gli altri enti dotati di capitale sociale o fondo di dotazione, ai fini della vidimazione vale il trattamento previsto per le società di capitali (Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 90/E del 27/05/1996).

11.5 START-UP INNOVATIVE E INCUBATORI CERTIFICATI

L'articolo 26 del decreto crescita-bis prevede, nei confronti delle start-up innovative e degli incubatori certificati, l'esonero dal versamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria connessi agli adempimenti per *l'iscrizione al registro delle imprese* (al comma 8).

“L’esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura **comunque non oltre il quarto anno di iscrizione**”

Tale esenzione – che riguarda il pagamento dei diritti di segreteria connessi all’iscrizione al registro imprese - non si può estendere, per applicazione analogica, anche alla bollatura dei libri.

Invece, la circolare 16/e dell’agenzia delle entrate dell’11/06/2014 estende l’esenzione dall’imposta di bollo a tutti gli adempimenti al Registro Imprese finché persistono i requisiti definiti dall’art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012).

Pertanto per i libri e registri delle START-UP innovative e gli Incubatori certificati sono dovuti i diritti di segreteria e le tasse di concessione governativa mentre sono esenti dall’imposta di bollo.

L’esenzione opera dal momento dell’iscrizione nella sezione speciale e dura fintanto che l’impresa conserva lo status di startup innovativa o incubatore certificato.

Per applicare l’esenzione verificare l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro Imprese.

11.6 RETI DI IMPRESE

Per le Reti Soggetto vale la disciplina prevista per i consorzi tra imprese.



TABELLA RIASSUNTIVA GENERALE

SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO ORDINARIO DELLE TT.CC.GG.	<u>DIRITTI SEGRETERIA</u> € 25,00 a libro	<u>IMPOSTA DI BOLLO</u>		<u>TASSA CC.GG.</u> € 67 A libro, ogni 500 pagine o frazione
		Solo per LIBRO GIORNALE E LIBRO INVENTARI € 32 A libro, ogni 100 pagine o frazione	PER TUTTI GLI ALTRI LIBRI € 16 A libro, ogni 100 pagine o frazione	
Ditte individuali	Si	Si	Si	Si
Società di persone: s.s., s.n.c., s.a.s.	Si	Si	Si	Si
Società cooperative e mutue assicuratrici	Si	Si	Si	Si
Consorzi	Si	Si	Si	Si
Reti Soggetto	Si	Si	Si	Si
G.E.I.E.	Si	Si	Si	Si
Associazioni e fondazioni	Si	Si	Si	Si
Enti morali	Si	Si	Si	Si
Liberi professionisti e soggetti non iscritti	Si	Si	Si	Si

SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO FORFETTARIO DELLE TT.CC.GG.	<u>DIRITTI SEGRETERIA</u> € 25,00 a libro	<u>IMPOSTA DI BOLLO</u> € 16 A libro, ogni 100 pagine o frazione	<u>TASSA CC.GG. FORFETTARIA</u> da versare entro 16 Marzo di ogni anno
Società di capitali: S.P.A., S.R.L., S.R.L.S., S.A.P.A.	Si	Si	Si
Società consortili per azioni o a resp. limit.	Si	Si	Si
Consorzi di Enti locali e Aziende Spec. di EE.LL.	Si	Si	Si
Sedi secondarie di Società estere	Si	Si	Si
Enti Pubblici	Si	Si	Si

**TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ESENZIONI**

n.b. indicare sull'ultima pagina del libro ed in calce al modello L2 i termini di esenzione ed allegare eventuale idonea documentazione quando richiesto

	DIRITTI SEGRETERIA € 25,00 a libro	IMPOSTA DI BOLLO € 16 a libro ogni 100 pag. o frazione	TASSA CC.GG.
Cooperative sociali (e consorzi di coop. soc.)	Si	Esente - ai sensi degli artt. 17 e 18, D.Lgs. 460/97 - verifica d'ufficio tramite visura camerale che sia iscritta all'albo coop. come "COOPERATIVA SOCIALE"	Esente
ONLUS	Si	Esente - ai sensi degli artt. 17 e 18, D.Lgs. 460/97 - allegare copia della comunicazione inviata dall'Agenzia delle Entrate – Dir. Reg. dell'Umbria- a conferma dell'iscrizione nell'Anagrafe Unica delle Onlus ovvero autocertif. del Leg. Rapp. con i dati di iscrizione	Esente
Organismi (associazioni e fondazioni) di Volontariato	Si	Esente - ai sensi degli artt. 17 e 18, D.Lgs. 460/97 - allegare copia della lettera di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni del Volontariato ovvero autocertif. del Leg. Rapp. con i dati di iscrizione	Esente
Cooperative edilizie	Si	Esente - ai sensi art. 66 D.L. 331/93 conv. in L. n. 427/93 - Verifica d'ufficio tramite visura camerale che sia iscritta come cooperativa edilizia	in misura ridotta di € 16,75 a libro ogni 500 pag. o fraz. ai sensi dell'art. 147, c. 2, lett. f), R.D. 1165/38
Società e A.S.D. iscritte al CONI	Si	No - Esente da imposta di bollo ai sensi art. 27 bis D.P.R. 642/72 e Esente da tassa CC.GG. ai sensi art. 13-bis DPR 641/1972 - Allegare copia dell'iscriz. nell'apposito registro del CONI ovvero autocertif. del Leg. Rapp. con i dati di iscrizione	No
Start-up innovative e incubatori certificati	Si	Esente - circolare 16/e Ag. Entrate dell'11/06/2014 - Verifica d'ufficio l'iscriz. nella sezione con visura camerale	Si

**TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ESENZIONI**

n.b. l'interessato deve indicare sull'ultima pagina del libro ed in calce al modello L2 i riferimenti normativi di esenzione ed allegare eventuale idonea documentazione

	DIRITTI SEGRETERIA € 25,00 a libro	IMPOSTA DI BOLLO € 16 a libro ogni 100 pag. o frazione	TASSA CC.GG.
Registri IVA e altri registri fiscali e tributari	Si	Esente - D.P.R. 641/72 e 642/1972	Esente
Registro carico/scarico rifiuti	Si	Esente - art. 190, D.Lgs. 152/06 - Ris. Ag. Entrate n. 159 del 2005	Esente
Formulario di identificazione trasporto rifiuti	Esente	Esente - Ai sensi dell' art. 193, c. 6, lett. b), D.Lgs. 152/06	Esente
Registro del commissario liquidatore di soc. cooperative	di importo ridotto pari a € 10,00	Si	Esente - art. 1, c. 2, L. 400/75 come modificato da L. n. 99/2009
Registro dei Premi tenuto dalle Imprese di Assicurazione	Si	Esente artt. 5 e 7, L. 1216/1961	Esente
Registro Operazioni Cambi (o Libro Cambio)	Si	Esente - art.17 della legge N. 1 del 05/01/1956	Esente

n.b. L'elencazione non è esaustiva. In presenza di libri diversi da quelli elencati, dovrà essere fornito il riferimento di legge che stabilisce l'obbligatorietà della bollatura da parte dell'Ufficio Registro Imprese e gli eventuali casi di esenzione.